



Città di Asti

BANDO

INIZIATIVA PER IL SOSTEGNO AL SETTORE SPORTIVO DANNEGGIATO DAGLI EFFETTI DELL'EMERGENZA DA COVID-19 – CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO

1. Al fine di sostenere il settore sportivo colpito dall'emergenza sanitaria da COVID-19, l'Amministrazione comunale intende adottare misure per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle chiusure obbligatorie o delle restrizioni nell'esercizio delle attività. A tal fine è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti beneficiari di cui all'art. 2 in possesso dei requisiti ivi previsti, con la finalità di sostenere e incentivare la ripartenza dello sport, ancora penalizzato dalle disposizioni normative anticontagio che limitano l'attività sportiva in generale.

ART. 2 – BENEFICIARI E REQUISITI

1. Il contributo a fondo perduto è rivolto ai seguenti soggetti sportivi:
 - 1) Associazioni e Società sportive dilettantistiche, senza fini di lucro, affiliate ad una Federazione sportiva o a una Disciplina sportiva associata e/o un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP;
 - 2) Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP esclusivamente in qualità di gestori di impianti sportivi;
 - 3) Soggetti privati titolari o gestori di palestre, impianti e centri sportivi;
in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
 - a) per i soggetti di cui ai punti 1) e 2):

- b) essere iscritti al Registro delle società sportive del CONI o al Registro parallelo del CIP;
per i soggetti di cui al punto 3): essere iscritti al Registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria-Asti, per attività specifiche per il settore;
 - c) avere sede operativa (ove presente) nel territorio del Comune di Asti;
 - d) svolgere nel territorio del Comune di Asti una delle attività riconosciute dal CONI o dal CIP per la quale si chiede il contributo o esercitare l'attività nella sede operativa ubicata nel territorio del Comune di Asti;
 - e) essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività sportive;
2. Ciascun soggetto sportivo richiedente potrà presentare una sola domanda di contributo con riferimento al presente bando.

ART. 3 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. L'importo del contributo sarà calcolato al termine dell'esame di tutte le domande pervenute a conclusione della procedura di verifica, tenuto conto delle risorse complessive a disposizione.

ART. 4 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda per l'ottenimento del contributo deve essere presentata a partire dal giorno 21 maggio 2021 ed entro e non oltre il giorno 19 giugno 2021.
2. Nel periodo di cui sopra, è possibile, in caso di errore, mancanza e insufficienza dei dati, presentare una nuova domanda, in sostituzione della domanda precedentemente trasmessa. L'ultima domanda trasmessa nel periodo di cui al comma precedente sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
3. Tutte le domande pervenute nel termine di cui al comma 1, saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, sulla base del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.
4. La domanda per accedere al contributo dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo del protocollo del Comune di Asti: protocollo.comuneasti@pec.it, riportando nell'oggetto "Contributo a sostegno di attività sportive".
5. Non sarà considerata ammissibile la domanda pervenuta con modalità diverse dalla PEC.

6. La domanda dovrà essere presentata, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo predisposto nell'Allegato B "Domanda di Contributo".
7. Il richiedente dovrà procedere all'integrale compilazione della domanda tramite il modulo "Domanda di Contributo" e all'apposizione della firma autografa unitamente alla copia di un valido documento d'identità del firmatario.
8. La domanda di contributo dovrà pervenire obbligatoriamente/preferibilmente in formato PDF.
9. La domanda incompleta, non firmata, priva del documento di identità del richiedente ed inviata in un formato digitale diverso da quello previsto dal presente bando, non sarà ritenuta valida e pertanto decadrà.
10. E' possibile presentare una rinuncia alla domanda precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 5 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La gestione dei procedimenti relativi all'istruttoria delle domande, alla concessione ed erogazione dei contributi è attribuita all'ufficio Amministrativo Impianti sportivi.
2. Le domande saranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione (invio telematico) delle stesse. Nel dettaglio saranno svolte le seguenti verifiche:
 - a) ricevibilità: regolarità e completezza della domanda in relazione a quanto previsto all'art. 4;
 - b) ammissibilità: possesso da parte del soggetto richiedente il contributo dei requisiti riportati all'art. 2.
3. Qualora risultasse incompleta la domanda, sarà assegnato al richiedente il termine di 5 (cinque) giorni per la relativa regolarizzazione, decorso il quale, in difetto si procederà a dare riscontro negativo alla domanda di contributo richiesto.
4. Al termine del processo istruttorio sulle domande pervenute:
 - a) si procederà alla determinazione dell'importo del contributo da riconoscersi sulla base delle domande complessivamente ammesse al beneficio e tenuto conto delle risorse complessive a disposizione;
 - b) a seguito della determinazione dell'importo del contributo riconosciuto ai singoli beneficiari, come indicato nel precedente punto a), si provvederà all'adozione del provvedimento di liquidazione del beneficio economico;
 - c) in caso di esito negativo della verifica, la richiesta di contributo viene rigettata dando

comunicazione all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'interessato.

5. Il contributo verrà liquidato a mezzo bonifico bancario sulla base delle coordinate IBAN comunicate dal soggetto richiedente nel modulo di domanda.
6. Nel caso in cui a carico del soggetto beneficiario risultino debiti verso il Comune di Asti il contributo a fondo perduto verrà erogato in regolarizzazione totale o parziale di detti debiti.

ART. 6 – CONTROLLI

1. Il Comune di Asti eseguirà controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
2. Il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma, sarà effettuato a conclusione del procedimento di erogazione del beneficio.
3. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

ART. 7 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Qualora, a seguito di controlli successivi all'erogazione secondo le modalità previste dal precedente art. 5, vengano riscontrate irregolarità, il contributo sarà revocato ed il beneficiario tenuto alla restituzione del beneficio entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, previa comunicazione di avviso di avvio di procedimento.
2. Nel caso di revoca del contributo, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo, se già incassato.

ART. 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (GDPR), si informano gli interessati che i dati personali forniti dai richiedenti sono trattati dal Comune di Asti in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e per le successive attività inerenti alla stessa, nel rispetto della normativa specifica.
2. Il conferimento dei dati dell'interessato è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla procedura, nonché agli adempimenti conseguenti ed inerenti alla stessa.

3. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.
4. I provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla presente procedura verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Asti.
5. Gli interessati possono esercitare i loro diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR rivolgendo richiesta al Comune di Asti in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, P.zza S. Secondo n. 1 – 14100 Asti.
6. Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali rivolgendosi a: GARANTE PRIVACY.

ART. 9 – INFORMAZIONI E CONTATTI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Risorse umane, sistemi informativi e rapporti con le partecipate.
2. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'ufficio Amministrativo Impianti sportivi tramite richiesta via mail all'indirizzo s.dagostino@comune.asti.it oppure chiamando il numero 0141/399073 – 0141/399029
3. Il presente bando è pubblicato sul sito internet della Città di Asti e sul profilo del committente <http://www.comune.asti.it> sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara/Avvisi pubblici.

Asti, 20 maggio 2021

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Elena Miglia
(firmato digitalmente)